



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

R.G. n.

QUESITO MEDICO LEGALE

Il Giudice

nomina C.T.U. il dott. XX, con studio in XX, via XX, telefono studio XX, cell XX, mail XX.

Pone al C.T.U. il seguente quesito:

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato XX, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente:

1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;

2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo;

- a) la natura e l’entità delle lesioni subite dall’attore in rapporto causale con l’evento per cui è causa;*
- b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;*
- c) se residuino postumi permanenti, precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico); nell’ipotesi di non cogente applicazione della “Tabella delle menomazioni” (richiamata dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème);*
- d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.*

Milano,

il C.T.U.

il G.I.

I quesiti che seguono possono essere sottoposti dal G.I. al C.T.U. solo se nel processo siano già state allegare e provate dall'attore circostanze di fatto non standardizzate

***(es. quesito 3: pratica hobbistica, attività di volontariato;
quesito 4: specifica attività lavorativa svolta al momento dell'evento lesivo;
quesito 5: non svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento lesivo)***

3) *“dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato XX (ad esempio: la menomazione del dito del pianista dilettante, il lavoro particolarmente usurante, ecc.);*

4) *dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l’attività lavorativa XX svolta dal periziando all’epoca dell’evento; nell’ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;*

5) *poiché il danneggiato non lavorava all’epoca dell’infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue”.*

Milano,

il C.T.U.

il G.I.